

**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo
Ecologia Unità Operativa: Staff Ufficio: Segreteria
DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Decreto n. 43 del 11/03/2022
Protocollo n. 13611 del 11/03/2022**

Treviso, 11/03/2022

**Oggetto: DITTA BIGARAN S.R.L. - AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI
RECUPERO RIFIUTI COMUNE S. BIAGIO DI CALLALTA, VIA POSTUMIA EST,
36. RINNOVO CON MODIFICHE E VARIANTE URBANISTICA - D.LGS. 152/06 -
L.R. 3/20000.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

RICHIAMATO il D.D.P. n. 642 del 01/12/2011 con cui la ditta Bigaran S.r.l. (C.F. e P.IVA 01832110264), con sede legale in comune di San Biagio di Callalta, via Postumia Est, n. 36, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito al medesimo indirizzo della sede legale, catastalmente censito al foglio 37 - mappali nn. 273 p, 268, 269, 271, 11 e 52, esclusi i subalterni 22 e 23, fino al 01/02/2020;

ATTESO che il D.D.P. n. 642/2011 è stato revocato e sostituito dal D.D.P. n. 554 del 28/10/2013, comprensivo di autorizzazione allo scarico, a sua volta revocato e sostituito dal D.D.P. n. 86 del 11/03/2015;

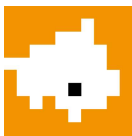
VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio avanzata dalla ditta con nota del 23/05/2019, assunta al prot. n. 32979 del 24/05/2019, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 39245 del 19/06/2019 di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che, nelle more del rilascio del provvedimento espresso, la ditta ha proseguito l'attività di recupero di rifiuti mediante proroga delle garanzie finanziarie in essere, da ultimo fino alla data del 01/02/2023;

VISTE le note del 25/01/2020, assunte ai prott. nn. 4145, 4152, 4144 e 4142 del 27/01/2020, con cui la ditta ha fatto richiesta di modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti, con contestuale variante urbanistica e sostituzione del titolo edilizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di unificare i due procedimenti al fine di rilasciare un unico provvedimento di rinnovo





dell'autorizzazione all'esercizio e di autorizzazione alla realizzazione delle modifiche richieste;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 5490 del 31/01/2020 con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza di servizi per il giorno 12/03/2020, invitando al contempo il Comune di S. Biagio di Callalta a seguire il procedimento definito dal D.P.P. n. 5/2016 del 05/10/2016 per la procedura di variante urbanistica;

CONSIDERATA la sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, che ha reso necessario il differimento della prima riunione, da ultimo posticipata al giorno 23/04/2020;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta con nota del 05/03/2020, assunta al prot. n. 12844 del 05/03/2020, e con nota del 20/04/2020, assunta al prot. n. 20880 del 21/04/2020;

VISTI gli esiti della prima riunione della conferenza di servizi, cui ha fatto seguito la nota di richiesta di integrazioni prot. n. 24905 del 14/05/2020;

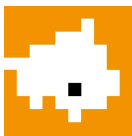
VISTE le note del 19/05/2020, 29/09/2020 e del 04/11/2020, assunte rispettivamente ai prott. nn. 25580 del 19/05/2020, 52016 del 30/09/2020, 52007 del 30/09/2020, 52008 del 30/09/2020 e 59979 del 05/11/2020, con le quali la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO degli esiti positivi della Conferenza dei Servizi decisoria del 05/08/2021, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ditta, della Provincia di Treviso, di A.R.P.A.V., dell'ULSS2, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e del Comune di S. Biagio di Callalta, che si è conclusa con l'espressione unanime di un parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinando il rilascio del provvedimento conclusivo a:

- la trasmissione della tabella dei codici EER di rifiuti conferiti presso l'impianto e delle relative operazioni di recupero, aggiornata secondo le modifiche intervenute con il D.L. 77/2021, convertito in legge con L. 108/2021;
- il versamento al Comune del contributo concessorio pari a complessivi € 27.525,65; nel caso di versamento rateizzato la ditta è tenuta al versamento della prima rata depositando polizza fideiussoria per la restante quota secondo le modalità disposte dalla nota comunale prot. 3735 del 15/02/2021;
- il deposito in favore del Comune di San Biagio di Callalta di una polizza fideiussoria per un importo di €. 73.000,00, a garanzia della completa e corretta esecuzione dell'opera pubblica - pista di pattinaggio- proposta come opera di pubblica utilità;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 01/12/2021, assunta al prot. n. 70532 del 01/12/2021, successivamente





integrata e modificata dalla nota del 24/01/2022, assunta al prot. n. 3627 del 26/01/2022, con cui è stata aggiornata la tabella dei codici rifiuto già richiesta ed è stato revisionato il Piano di Ripristino ai sensi della D.G.R.V. n. 918 del 05/07/2021;

PRESO ATTO delle note del 27/01/2022, assunta al prot. n. 4654 del 31/01/2022, e del 31/01/2022, assunta al prot. n. 4995 del 02/02/2022, con le quali, rispettivamente, la Ditta Bigaran Srl ed il Comune di San Biagio di Callalta hanno comunicato l'avvenuto versamento del contributo concessorio per il rilascio del titolo edilizio ed il versamento della polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione dell'opera di pubblica utilità prevista dalla Ditta;

DATO ATTO che il progetto in parola non rientra nelle fattispecie elencate nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, né nelle fattispecie per le quali è prevista la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016, in quanto non effettua operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale del comune interessato;

DATO ATTO che è stato avviato l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 24, comma 2) della L.R. n. 3/2000, nonché dal Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 5 ottobre 2016, prot. 83758;

PRESO ATTO che con nota del 15/02/2021, assunta al prot. n. 8520 del 15/02/2021, il Comune di San Biagio di Callalta ha comunicato che, a seguito della pubblicazione del progetto, non sono pervenute osservazioni in merito;

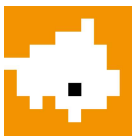
DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 01/02/2020, con opzione di tacito rinnovo, e massimale assicurato Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- b) fideiussione assicurativa con validità fino al 01/02/2023 e importo pari a Euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00) già ridotto in forza della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

ATTESO che la D.G.R.V. n. 2721/2014 prevede, per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, che le Province possano prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino;

DATO ATTO che la ditta ha indicato un importo dei costi di ripristino





pari a complessivi 603.911,86 (seicentotremilanovecentoundici/86), a cui va aggiunta l'IVA, per un totale di Euro 736.772,47 (settecentotrentaseimilasettecentosettantadue/47);

PRESO ATTO che nella sopracitata deliberazione di Giunta Regionale è previsto che le garanzie finanziarie possano essere ridotte del 40% nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 ad esclusione degli importi individuati per il ripristino;

VERIFICATO che la ditta risulta certificata UNI-EN ISO 14001:2015;

RITENUTO di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti e di aggiornare la certificazione UNI EN ISO 14001 in ragione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;

RITENUTO inoltre che la garanzia afferente i costi di ripristino dell'area debba essere presentata prima dell'avvio dei lavori di modifica dell'impianto;

RILEVATO che il progetto in parola non comporta alcuna variazione al sistema di gestione delle acque meteoriche e, anzi, risulta migliorativo, in quanto viene a diminuirsi la superficie scoperta collettata al sistema di trattamento delle stesse;

RILEVATO dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione che la ditta mantiene in esercizio un impianto di trattamento annesso alla piazzola di lavaggio dei mezzi dello stabilimento a circuito chiuso, in quanto le acque reflue provenienti dallo stesso vengono immesse in un bacino a tenuta di fito-evapotraspirazione;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dal suddetto impianto potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione su istanza della ditta;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica allo scarico di acque pluviali sul canale Spinosola rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave in data 28/10/2013, prot. n. 16659, e acquisita al prot. prov. n. 118469 del 05/11/2013;

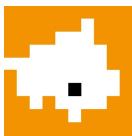
VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 03/08/2021 e dell'Area Emissioni in Atmosfera del 04/10/2021;

VISTI i seguenti pareri:

- Comune di San Biagio di Callalta, trasmesso con nota del 15/02/2021, assunta al prot. n. 8520 del 15/02/2021, e con successiva nota del 01/04/2021, assunta al prot. n. 18590 del 02/04/2021;
- ULSS n. 2 - Dipartimento di Prevenzione, trasmesso con nota del 22/04/2020, assunta al prot. n. 21283 del 22/04/2020;
- Genio Civile di Treviso, trasmesso con nota del 21/04/2020, assunta al prot. n. 21085 del 22/04/2020;

ATTESO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.





n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica per la realizzazione delle modifiche all'impianto in parola, titolo edilizio, modifica allo strumento urbanistico comunale vigente e ricomprende l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto modificato, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque reflue;

RITENUTO, pertanto di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio e contestualmente di approvare il progetto di modifica in argomento con le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria, autorizzando altresì l'esercizio dell'impianto modificato per un periodo di dieci anni;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001;

VISTI il D.Lgs. n.152/2006 e la L.R. n. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTO il D.Lgs. n. 188/2008 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01190748746242 del 09/07/2021, trasmessa con nota del 18/01/2022, assunta al prot. n. 5164 del 02/02/2022;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

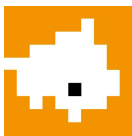
DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

Art. 1 - La ditta Bigaran S.r.l., con sede legale in Via Postumia Est, n. 36 in Comune di S. Biagio di Callalta (TV), P.IVA 01832110264, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di S. Biagio di Callalta (TV), al medesimo indirizzo della sede





legale, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 37, mapp.li nn. 273 p, 268, 269, 271, 11 e 52, e, contestualmente, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto modificato come da progetto presentato in data 25/01/2020, assunto ai prott. prov. nn. 4145, 4152, 4144, 4142 del 27/01/2020, integrato/modificato con documenti assunti al prot. prov. n. 12844 del 05/03/2020, al prot. prov. n. 20880 del 21/04/2020, al prot. prov. n. 25580 del 19/05/2020, ai prott. provv. nn. 52016, 52007, 52008 del 30/09/2020, al prot. prov. n. 59979 del 05/11/2020, al prot. prov. n. 70532 del 01/12/2021, al prot. prov. n. 3627 del 26/01/2022. Sono fatti salvi i documenti progettuali e gestionali già approvati con i decreti citati in premessa, non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 ha validità di 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento.

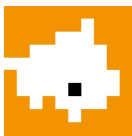
L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto e qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente. Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all' articolo 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti;
- b) variante allo strumento urbanistico comunale;
- c) titolo edilizio per la realizzazione delle opere di progetto;
- d) autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in progetto;
- e) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti modificato in conformità al presente provvedimento, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;
- f) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- g) autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dal troppo pieno della vasca di accumulo delle acque meteoriche di seconda pioggia annessa allo stabilimento, con recapito nel fossato interaziendale, posto in direzione Ovest, collegato al canale Spinosola.





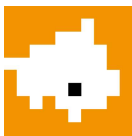
Art. 4 - L'inizio dei lavori per la realizzazione delle modifiche dell'impianto e la messa in esercizio dello stesso devono essere preceduti da specifiche comunicazioni a questa Amministrazione e al Comune. I lavori per la realizzazione delle modifiche devono iniziare entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento ed entro trentasei mesi, sempre dalla data del presente provvedimento, devono concludersi. Nel caso tali termini, di dodici e trentasei mesi, non fossero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta. L'avvio dei lavori è subordinato alla presentazione e accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 8, lettera c).

Art. 5 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- b) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001;
- c) gli estremi o copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- d) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 3/2000;
- e) la data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento;
- f) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- g) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

Art. 6 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art.25 della L.R. 3/2000, completo della documentazione atta a certificare il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore; la Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a





seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 7 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) **SEZIONE A:** Informazioni generali dell'impianto;
- b) **SEZIONE B:** Gestione dei rifiuti;
- c) **SEZIONE C:** Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
- d) **SEZIONE D:** Gestione delle acque reflue industriali e autorizzazione allo scarico.

Art. 8 - La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

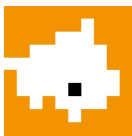
- a) entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento: polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ridotto in forza della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;
- b) entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento: fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta, recependo il presente provvedimento autorizzativo;
- c) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 736.772,47 (settecentotrentaseimilasettecentosettantadue/47), comprensivo di IVA, per il ripristino dell'area agli usi agricoli nel caso di dismissione dell'attività di recupero rifiuti.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 9 - La Ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente





provvedimento, deve trasmettere l'aggiornamento della certificazione UNI EN ISO 14001, ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore che attesti che le modifiche intervenute non incidono sulle certificazioni già rilasciate e pertanto non necessitano di aggiornamento.

Art. 10 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

Art. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

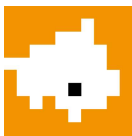
Art. 13 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

Art. 14 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

Art. 15 - Il rilascio di autorizzazioni che integrano o modificano il presente provvedimento, nonché il rinnovo dello stesso vengono adottati dal Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Art. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto





nell'autorizzazione idraulica allo scarico dell'Ente gestore del corpo recettore.

Art. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di San Biagio di Callalta, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Art. 18 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

